

07829-27



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

178  
In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 198/00 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge  
IL CANCELLIERE  
MARIO PASSERINI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

SERGIO DI PAOLA	- Presidente	Sent. n. 602
SERGIO BELTRANI	- Consigliere	P.U. 1/3/2022
GIUSEPPINA A. R. PACILLI	- Rel. Consigliere	R.G.N. 29231/2021
VINCENZO TUTINELLI	- Consigliere	
ANDREA ANTONIO SALEMME	- Consigliere	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza emessa l'11 dicembre 2020 dalla Corte d'appello di L'Aquila  
- sezione minorenni

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita nell'udienza del primo marzo 2022 la relazione fatta dal Consigliere  
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Luca  
Tamperi, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

Con sentenza dell'11 dicembre 2020 la Corte d'appello di L'Aquila - sezione  
minorenni, in parziale riforma della sentenza emessa l'11 dicembre 2019 dal  
Tribunale per i minorenni di L'Aquila, ha rideterminato la pena da aggiungere in  
continuazione a quella inflitta con sentenza del 28 gennaio 2016 dal medesimo  
Tribunale, parzialmente riformata dalla Corte d'appello con sentenza del 15  
marzo 2018 e divenuta irrevocabile.

Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato - tramite il suo  
difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della  
sentenza impugnata per non essere stata indicata la pena nel dispositivo.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La Corte d'appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha ommesso di indicare nel dispositivo della sentenza impugnata l'entità delle pene, detentiva e pecuniaria, inflitte a (omissis)

Con successivo provvedimento la menzionata Corte ha disposto la correzione dell'omissione materiale, contenuta nel dispositivo, nel senso che ove è scritto «anni ...» deve leggersi «anni uno» e ove è scritto «€ ...» deve leggersi «€ 250,00».

Rileva il Collegio che l'omessa indicazione nel dispositivo della sentenza impugnata non configura un errore emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.

Al riguardo, questa Corte (Sez. 3, n. 19537 del 10/02/2015, Rv. 263638) ha già avuto modo di affermare che l'omessa irrogazione di una pena, prevista dalla legge, nel dispositivo di una sentenza di condanna integra un errore di diritto e non un errore materiale, e, in quanto tale, non è rettificabile né con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., né attraverso la motivazione della sentenza medesima, poiché trattasi di lacuna che determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, a norma dell'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia – sezione minorenni per nuovo giudizio.

### P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Perugia – sezione minorenni per nuovo giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, udienza del primo marzo 2022


Il Consigliere estensore

Giuseppina A. R. Pacilli



Il Presidente

Sergio Di Paola



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

07 MAR. 2022

IL CANCELLIERE  
MASSIMO CASARETTI